

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE
27 DICEMBRE 2017, 917/2017/R/IDR

Articolo 1

Modifiche e integrazioni all'Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR

1.1 Nell'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR, al comma 1.1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la definizione “campione da controlli interni” è sostituita dalla seguente:

“• campione da controlli interni è il prelievo di una o più porzioni di acqua in un determinato punto di campionamento, in una certa data, - nell'ambito dei controlli interni, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 31/2001 e s.m.i., e - a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. 18/2023 - ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto, secondo metodiche di campionamento standardizzate, sottoposto ad analisi di laboratorio convalidate al fine di valutarne la conformità per usi potabili ai sensi della normativa pro tempore vigente”;

b) la definizione “controlli interni” è sostituita dalla seguente:

“• controlli interni sono i controlli che il gestore dell'acquedotto è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, ai sensi della normativa pro tempore vigente”;

c) nella definizione “Ente di governo dell'ambito”, dopo le parole “dell'ambito” sono aggiunte le seguenti “o EGA”;

d) nella definizione “ordinanza di non potabilità” le parole “dall'Allegato I del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.,” sono sostituite dalle seguenti “dalla normativa pro tempore vigente;”;

e) nella definizione “parametri da controlli interni” le parole “dal d.lgs. 31/2001 e s.m.i. nell'Allegato I, Parte A, B e C;” sono sostituite dalle seguenti “dalla normativa pro tempore vigente;”;

f) nella definizione “TIMSII”, dopo le parole “livello nazionale” sono aggiunte le seguenti “, come successivamente aggiornato e integrato;”;

g) nella definizione “utente finale”, dopo le parole “abbia stipulato” sono eliminate le parole “o che intenda stipulare”;

h) la definizione “Water Safety Plan” è sostituita dalla seguente:

“Water Safety Plan (WSP) o Piano di Sicurezza dell'Acqua del sistema di fornitura idropotabile (PSA) è il modello, introdotto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità con le Linee Guida del 2004, - basato sulla valutazione e gestione del rischio associato a ciascuna fase che compone la filiera idrica,

dalla captazione fino all'utente per garantire la protezione delle risorse idriche e l'assenza di potenziali pericoli per la salute umana nell'acqua destinata al consumo umano - attraverso il quale - a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. 18/2023 - è definita l'analisi di rischio dei sistemi di fornitura idropotabile, effettuata in conformità all'articolo 6 e all'articolo 8 del citato decreto”;

i) sono aggiunte le seguenti definizioni:

- *“Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA) è il sistema informativo centralizzato, istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18”;*
- *“CeNSiA è il Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque istituito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18”.*

1.2 Al comma 1.2 della RQTI le parole “per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico” sono sostituite dalle parole “di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)”.

1.3 Al comma 2.1, lettera b), della RQTI, dopo le parole “standard generali (definiti ai Titoli)” sono aggiunte le parole “2-bis”.

1.4 L'articolo 2, comma 3, della RQTI è sostituito dal seguente:

“2.3 Il fabbisogno di investimenti relativo alle misure da adottare per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 2.2 è ricompreso nel programma degli interventi (PdI), aggiornato dall'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dal metodo tariffario pro tempore vigente, procedendo a:

- a) effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili - riferiti, in prima applicazione, all'anno 2016 e successivamente annualmente -, anche esplicitando le criticità rinvenibili sul territorio e riconducibili a uno o più dei prerequisiti di cui al precedente comma 2.1;*
- b) individuare - per ogni gestore - il valore assunto da ciascuno dei macro-indicatori, identificando: i) in prima applicazione, per l'anno 2018 e, successivamente, per l'anno a, la classe di partenza utilizzando i dati di cui alla precedente lett. a); ii) a partire dall'anno 2019 e successivamente annualmente, la classe in cui si prevede che possa ricadere ciascuna gestione;*
- c) identificare - per ogni gestore, e con riferimento a ciascun macro-indicatore - l'obiettivo da conseguire secondo lo standard definito in corrispondenza delle pertinenti classi individuate, secondo quanto indicato alla precedente lett. b);*

- d) *esplicitare i singoli interventi volti a conseguire gli obiettivi di cui alla precedente lett. c);*
- e) *con riferimento a ciascuno degli interventi di cui alla precedente lett. d), quantificare gli investimenti e la tempistica di realizzazione (cronoprogramma degli interventi), con esplicitazione dei soggetti attuatori e della popolazione interessata da ciascun intervento, nonché indicare gli eventuali connessi costi operativi aggiuntivi, secondo quanto previsto dal metodo tariffario pro tempore vigente.”.*
- 1.5 Al comma 2.6 della RQTI la parola “valuterà” è sostituita dalla parola “valuta” e sostituendo alle parole “attivando meccanismi reputazionali” le parole “attivando e aggiornando meccanismi reputazionali”.
- 1.6 L’articolo 3, comma 3, della RQTI è sostituito dal seguente:
“3.3 Il tempo massimo per l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile (indicatore S2) è il tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui si verifica una singola sospensione - sia essa programmata o non programmata - e il momento in cui viene attivato il servizio sostitutivo di emergenza, per ciascun utente finale interessato. Sono da considerarsi tutte le casistiche in cui si configuri la mancanza del servizio idropotabile, ivi incluse quelle legate all’emissione di ordinanze di non potabilità dell’acqua.”.
- 1.7 All’articolo 5 della RQTI sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, dopo le parole “ritardo dallo *standard*.” sono aggiunte le seguenti parole:
“In relazione all’indicatore “Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura” (S3), si ha un ritardo semplice se $24 \leq S3 < 48$ ore, un ritardo doppio se $16 \leq S3 < 24$ ore, un ritardo triplo se $S3 < 16$ ore.”;
- b) al comma 4, dopo le parole “ai sensi del presente Titolo” è effettuata la seguente sostituzione:
“secondo le medesime modalità previste dall’articolo 74 del RQSII, ad eccezione della causale indicata in bolletta, che deve riportare “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità tecnica definiti da ARERA ”.”;
- c) al comma 7, le parole “da parte dell’EGA competente delle cause del disservizio” sono sostituite dalle seguenti:
“da parte dell’EGA competente relativa alle cause del disservizio”.
- 1.8 Dopo il comma 5.7 della RQTI è aggiunto il seguente Titolo 2-bis:

**“TITOLO 2-bis
STANDARD GENERALI PER LA MITIGAZIONE DELLE CRITICITÀ
LEGATE AL CLIMATE CHANGE**

Articolo 5-bis

Macro-indicatore M0 – Resilienza idrica

5-bis.1 Il macro-indicatore M0, relativo alla capacità di resilienza del sistema degli approvvigionamenti, è volto a monitorare l’efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti a fronte delle previsioni in ordine al soddisfacimento della domanda idrica nel territorio gestito.

5-bis.2 L’Ente di governo dell’ambito, o altro soggetto competente, al fine di definire la classe di appartenenza e l’obiettivo di miglioramento/mantenimento per il macro-indicatore M0, determina i seguenti indicatori in relazione a ciascun anno *a*:

- a) M0a: Resilienza idrica a livello di gestione del servizio idrico integrato, definito al successivo Articolo 5-ter;
- b) M0b: Resilienza idrica a livello sovraordinato, definito al successivo Articolo 5-quater.

5-bis.3 Il macro-indicatore M0 si applica ai gestori che forniscono almeno il servizio di acquedotto; i gestori grossisti di acquedotto sono valutati congiuntamente ai gestori della distribuzione da loro serviti.

5-bis.4 Gli obiettivi annui associati al detto macro-indicatore sono espressi in termini di incremento della disponibilità idrica del gestore che, nelle more di ulteriori affinamenti, è definita come:

$$DISP = (\text{concessioni di derivazione SII} + \text{quote di concessioni di terzi} + \text{riuso} + |\text{interconnessioni}|)$$

dove:

- *DISP*: rappresenta la grandezza “disponibilità idrica”;
- le “concessioni di derivazione SII”, sono le concessioni in capo ai gestori del servizio idrico integrato per qualunque modalità di captazione (da falda, invasi, corpi idrici superficiali, dissalazione); la variazione dei volumi in concessione può derivare da reali variazioni della risorsa (es. nuovi invasi, realizzazione di infrastrutture che permettano di utilizzare risorse precedentemente non disponibili per il SII, realizzazione di impianti di dissalazione), o dal riordino delle concessioni su fonti già utilizzate, in un’ottica di aumento della sicurezza degli

approvvigionamenti, ed esclude pertanto le eventuali modifiche puramente amministrative;

- le eventuali “quote di concessioni di terzi” intercettano quei volumi di risorsa che vengono acquisiti dal gestore in forza di un rapporto di partecipazione agli investimenti di un soggetto terzo titolare della concessione;
- con il termine “riuso” si intende valorizzare positivamente l’aumento della disponibilità idrica complessiva del territorio derivante dal riutilizzo delle acque reflue depurate o dalla realizzazione di reti duali; tali nuove disponibilità idriche, infatti, pur soddisfacendo utilizzi diversi dal potabile, liberano risorse per l’uso prioritario;
- il termine “[interconnessioni]” indica il valore assoluto dei volumi scambiati tra gestioni (ceduti o acquistati) per il tramite di interconnessioni.

5-bis.5 Le classi di appartenenza per il macro-indicatore M0, definite in funzione dei valori assunti dai due indicatori M0a ed M0b, sono riportate nella Tavola 1.bis. Gli obiettivi sono espressi in termini di aumento della disponibilità idrica, come definita al precedente paragrafo 5-bis.4.

Tavola 1.bis - Classi di appartenenza per il macro-indicatore M0

N.	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivi
M0	Resilienza idrica [%]	RES	A	M0a<0,4 M0b≤0,7	mantenimento
			B	0,4≤M0a<0,5 M0b≤1	+0,2% annuo della disponibilità idrica (DISP)
			C	0,5≤M0a<0,7 M0b≤1	+0,5% annuo della disponibilità idrica (DISP)
			D	0,7≤M0a<0,95 M0b≤1	+0,7% annuo della disponibilità idrica (DISP)
			E	M0a≥0,95	+1% annuo della disponibilità idrica (DISP)

5-bis.6 Ad integrazione del macro-indicatore M0, al fine di valutare complessivamente il grado di resilienza del sistema idrico, si considerano i seguenti indicatori:

- a) “Disponibilità di picco”, come di seguito definito per ogni gestore all’interno di ciascun ATO e in relazione all’anno *a*:

$$G0.1^a = \frac{W_{\max}^a}{\sum W_{gg}^a} \quad [\%]$$

dove:

- W_{\max}^a rappresenta il volume massimo derivabile dal sistema delle fonti di approvvigionamento nel giorno di massimo consumo dell'anno a (mc/gg), indipendentemente dal fatto che sia o meno interamente utilizzabile a causa delle caratteristiche delle infrastrutture di rete;
- W_{gg}^a rappresenta il volume necessario a soddisfare la domanda nel giorno di massimo consumo dell'anno a (mc/gg), come rilevato dal sistema di telecontrollo;
- nel caso in cui l'indicatore $G1.2_{proc}^a$, definito al comma 6.5, assuma valore inferiore a 70%, il valore dell'indicatore $G0.1^a$ è posto pari a 1.

- b) “Differenziazione delle fonti di approvvigionamento”, come di seguito definito per ogni gestore all'interno di ciascun ATO e in relazione all'anno a :

$$G0.2^a = \frac{W_{\max_prod}^a}{\sum W_{IN}^a} \quad [\%]$$

dove:

- $W_{\max_prod}^a$ rappresenta il volume prodotto dalla fonte di approvvigionamento più produttiva dell'anno a (mc);
- $\sum W_{IN}^a$ rappresenta la somma dei volumi in ingresso nel sistema di acquedotto.

5-bis.7 Ai fini dell'associazione con i costi ambientali e della risorsa, in coerenza con quanto previsto all'art. 9 della direttiva quadro 2000/60/CE, gli indicatori $G0.1^a$ e $G0.2^a$ definiti al precedente comma 5-bis.6, sono classificati nella categoria tariffaria “RES”.

5-bis.8 Per il successivo anno $(a + 1)$, l'obiettivo dell'indicatore $M0$ è esplicitato come segue:

$$DISP^{a+1} \geq DISP^a \cdot (1 + \sigma_{DISP}^{a+1})$$

dove:

- σ_{DISP}^{a+1} rappresenta l'obiettivo per l'anno $(a + 1)$, identificato dalla relativa classe di appartenenza di cui alla Tavola 1.bis.

5-bis.9 In considerazione del fatto che alcune delle grandezze sottese alla costruzione del macro-indicatore M0 non sono ad oggi rilevate o stimate, si rinvia per tale indicatore l'applicazione dei meccanismi di incentivazione dei livelli di valutazione avanzati e di eccellenza (Stadi III, IV e V) - di cui al successivo Titolo 7 - al biennio di valutazione 2026-2027, fermi restando gli obblighi di rilevazione di cui al Titolo 8.

Articolo 5-ter

M0a – Resilienza idrica a livello di gestione del servizio idrico integrato

5-ter.1 La resilienza idrica per l'uso potabile (indicatore M0a) è definita a livello di gestione – ovvero dell'ambito o sub-ambito territoriale in cui opera un unico gestore – ed è calcolata come rapporto tra i consumi del servizio idrico integrato, incluse le perdite di rete, e la disponibilità idrica della gestione medesima.

5-ter.2 Per ciascun anno a , l'indicatore M0a è esplicitato secondo la formulazione che segue:

$$M0a = \frac{\sum_{mc} (\text{consumi SII, incluse perdite di rete}) - \sum_{mc} (\text{volumi esportati})}{\sum_{mc} (\text{falda} + \text{invasi} + \text{corpi idrici superficiali} + \text{dissalazione} + \text{riuso}) + \sum_{mc} (\text{volumi importati})}$$

dove:

- la sommatoria dei consumi del servizio idrico integrato, incluse le perdite di rete, è rappresentata dai volumi di acqua in ingresso nella rete di acquedotto ($\sum W_{IN}$, che include anche i volumi esportati);
- la somma delle disponibilità idriche (da falda, invasi, corpi idrici superficiali, dissalazione e riuso) è rappresentata – nelle more della compiuta definizione dell'indicatore M0b – dalla somma dei volumi indicati nelle concessioni di derivazione (fatti salvi i casi in cui, per una specifica fonte idrica, i volumi effettivamente disponibili si siano rivelati, negli ultimi 5 anni, stabilmente inferiori, nel qual caso andrebbero riportati, per quella specifica fonte, i volumi medi disponibili nel periodo indicato), dalla capacità autorizzata di dissalazione e dai volumi destinati al riutilizzo;
- $\sum_{mc} (\text{volumi esportati})$ rappresenta la sommatoria dei volumi di acqua ceduta all'ingrosso;

- $\sum_{mc}(\text{volumi importati})$ rappresenta la sommatoria dei volumi idrici acquistati da altri gestori.

5-ter.3 Nei casi di strutturale carenza amministrativa delle concessioni in essere, è fatta salva la possibilità per l'Ente di governo dell'ambito di proporre istanza per la considerazione di prelievi non ancora formalmente assentiti ma in uso stabile e per i quali il gestore paga il canone di derivazione, nelle more del riordino degli atti richiesti.

Articolo 5-quater

M0b - Resilienza idrica a livello sovraordinato

5-quater.1 La resilienza idrica a livello sovraordinato (indicatore M0b) è calcolata come rapporto tra i consumi per tutti gli usi, incluse le perdite di rete, e la disponibilità idrica complessiva del territorio considerato.

5-quater.2 Per ciascun anno a , l'indicatore M0b, in ciascun territorio considerato, è esplicitato secondo la formulazione che segue:

$$M0b = \frac{\sum_{mc}(\text{consumi acqua potabile} + \text{consumi irrigui} + \text{consumi industriali} + \text{altri consumi}) - \sum_{mc}(\text{volumi esportati})}{\sum_{mc}(\text{falda} + \text{invasi} + \text{corpi idrici superficiali} + \text{dissalazione} + \text{riuso}) + \sum_{mc}(\text{volumi importati})}$$

dove:

- i consumi di acqua potabile includono sia i consumi del servizio idrico integrato, sia le perdite di rete e le eventuali esportazioni al di fuori del territorio considerato, e sono rappresentati dai volumi di acqua in ingresso nella rete di acquedotto;
- i consumi irrigui includono i volumi dedicati alle attività agricole, captati per tale uso o trasportati in canali destinati al medesimo;
- i consumi industriali includono i volumi forniti nell'ambito delle attività industriali;
- gli altri consumi ricomprendono i volumi diversi dai precedenti, interessati da concessioni di derivazione, nonché i consumi domestici prelevati da pozzi non soggetti a concessione;

- la somma delle disponibilità idriche al denominatore è rappresentata dai volumi idrici effettivamente disponibili sul territorio, anche in ottica evolutiva sulla base delle previsioni legate al *Climate Change*;
- $\sum_{mc}(\text{volumi esportati})$ rappresenta la sommatoria dei volumi di acqua ceduta all'ingrosso al di fuori del territorio considerato;
- $\sum_{mc}(\text{volumi importati})$ rappresenta la sommatoria dei volumi idrici acquistati da gestori posti al di fuori del territorio considerato.

5-quater.3 Con successivo provvedimento l'Autorità intende ulteriormente promuovere la collaborazione con le Amministrazioni competenti e gli *stakeholder* al fine di procedere, nel corso del 2024, alla determinazione puntuale dell'ambito territoriale di riferimento, nonché alle modalità di misurazione di dettaglio dei volumi attinenti agli usi diversi dal potabile. Nell'ambito di tale attività si pongono le seguenti tempistiche:

- avviare una fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell'indicatore a partire dal 1° gennaio 2025;
- applicare il meccanismo di incentivazione a regime a partire dal 1° gennaio 2026, secondo le disposizioni che verranno definite in successivi provvedimenti.

5-quater.4 Nelle more della definizione di dettaglio di cui al precedente comma 5-quater.3, a partire dal 1° gennaio 2024 si richiede a ciascun EGA di identificare un valore stimato di MOb, da determinarsi tramite l'interlocuzione con la propria Autorità di Distretto, oltre che utilizzando le informazioni di ciascun gestore relative alle condizioni generali in cui si trova a operare.

1.9 L'articolo 6, comma 3, della RQTI è sostituito dal seguente:

“6.3 Le classi di appartenenza per il macro-indicatore M1, definite in funzione dei valori assunti dai due indicatori M1a ed M1b, sono riportate nelle seguenti Tavola 2 e Tavola 2.bis.”

Tavola 2- Classi di appartenenza per il macro-indicatore M1 fino all'anno di valutazione 2023

		M1a - perdite idriche lineari (mc/km/gg)				
		M1a <12	12 ≤ M1a <20	20 ≤ M1a <35	35 ≤ M1a <55	M1a ≥55
Perdite idriche percentuali	M1b <25%	A	B	C	D	E
	25% ≤ M1b <35%					
	35% ≤ M1b <45%					
	45% ≤ M1b <55%					
	M1b ≥55%					

Tavola 2.bis - Classi di appartenenza per il macro-indicatore M1 a partire dall'anno di valutazione 2024

		M1a - perdite idriche lineari (mc/km/gg)				
		M1a <12	12 ≤ M1a <20	20 ≤ M1a <35	35 ≤ M1a <55	M1a ≥55
Perdite idriche percentuali	M1b <20%	A	B	C	D	E
	20% ≤ M1b <35%					
	35% ≤ M1b <45%					
	45% ≤ M1b <55%					
	M1b ≥55%					

1.10 Dopo l'articolo 6, comma 6, della RQTI è aggiunto il seguente comma:

“6.6bisA partire dall'anno di valutazione 2024, sono esclusi dalle premialità previste dal meccanismo di incentivazione per il macro-indicatore M1 i gestori per i quali non risultano conseguite le seguenti soglie minime per gli indicatori prestazionali $G1.1_{ut}^a$ e $G1.1_{proc}^a$:

- a) 60% per l'indicatore $G1.1_{ut}^a$;
- b) 70% per l'indicatore $G1.1_{proc}^a$ ”.

1.11 All'articolo 7, comma 2, della RQTI, è aggiunto il seguente bullet:

“• si specifica che, laddove la valorizzazione del “Consumo autorizzato, non misurato e non fatturato” ecceda lo 0,5% del “Consumo autorizzato, misurato e fatturato (esclusa acqua esportata)”, verranno considerate solo le stime riferite a categorie di volumi non comprimibili oltre un certo limite, quali i

consumi da fontanelle pubbliche o i lavaggi delle condotte e dei serbatoi dopo interventi di ripristino, nonché corredate da una metodologia di stima tecnicamente robusta.”.

1.12 L’articolo 9, comma 4, della RQTI è sostituito dal seguente:

“9.4 Le classi di appartenenza e gli obiettivi di miglioramento/mantenimento stabiliti per il macro-indicatore M2 sono riportati nelle successive Tavola 4 e Tavola 4.bis.

Tavola 4– Macro-indicatore sulle interruzioni del servizio fino all’anno di valutazione 2023

ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivi
M2	Interruzioni del servizio [ore]	ALTRO	A	M2<6	mantenimento
			B	6≤M2<12	-2% M2 annuo
			C	12≤M2	-5% M2 annuo

Tavola 4.bis – Macro-indicatore sulle interruzioni del servizio a partire dall’anno di valutazione 2024

ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivi
M2	Interruzioni del servizio [ore]	ALTRO	A	M2<0,75	mantenimento
			B	0,75≤M2<3,00	-2% M2 annuo
			C	3,00≤M2<10,00	-4% M2 annuo
			D	10,00≤M2<30,00	-6% M2 annuo
			E	M2≥30,00	-8% M2 annuo

1.13 L’articolo 9, comma 8, della RQTI è sostituito dal seguente:

“9.8 Ad integrazione del macro-indicatore M2, si considerano i seguenti indicatori, come di seguito definiti per ogni gestore all’interno di ciascun ATO e in relazione all’anno a:

a) fino all’anno di valutazione 2023, e al fine di valutare complessivamente il grado di sicurezza del sistema di approvvigionamento, l’indicatore “Disponibilità di risorse idriche”:

$$G2.1^a = \frac{W_{\max}^a}{\sum W_{gg}^a} \quad [\%]$$

dove:

- W_{max}^a rappresenta il volume massimo derivabile dal sistema delle fonti di approvvigionamento nel giorno di massimo consumo dell'anno a (mc/gg);
- $\sum W_{gg}^a$ rappresenta il volume necessario a soddisfare la domanda nel giorno di massimo consumo dell'anno a (mc/gg);

b) a partire dall'anno di valutazione 2024, e al fine di valutare la tipologia di interruzioni, l'indicatore "Peso delle interruzioni non programmate sul totale delle interruzioni":

$$G2.1_{new}^a = \frac{Int_{NP}^a}{(Int_P^a + Int_{NP}^a)}$$

dove:

- Int_{NP}^a rappresenta il numero di interruzioni non programmate;
- Int_P^a rappresenta il numero di interruzioni programmate.

1.14 L'articolo 9, comma 9, della RQTI è sostituito dal seguente:

"9.9 Ai fini dell'associazione con i costi ambientali e della risorsa, in coerenza con quanto previsto all'art. 9 della direttiva quadro 2000/60/CE, gli indicatori G2.1^a e G2.1^a_{new} definiti al precedente comma 9.8, sono classificati nella categoria tariffaria "RES".

1.15 Al comma 9.10, della RQTI, dopo le parole "di cui alla Tavola 4" sono aggiunte le seguenti parole "e Tavola 4.bis".

1.16 L'articolo 10, comma 3, della RQTI è sostituito dal seguente:

"10.3 Le classi di appartenenza e gli obiettivi di miglioramento/mantenimento stabiliti per il macro-indicatore M3 sono riportati nelle seguenti Tavola 5 e Tavola 5.bis.

Tavola 5- Macro-indicatore sulla qualità dell'acqua erogata fino all'anno di valutazione 2023

ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivi
M3	M3a - Incidenza ordinanze di non potabilità [%]	RES	A	M3a=0 M3b≤0,5% M3c≤0,1%	mantenimento
	M3b - Tasso campioni non conformi [%]		B	M3a≤0,005% M3b≤0,5% M3c>0,1%	M3a=0 -10% M3c annuo
	M3c - Tasso parametri non conformi [%]		C	M3a≤0,005% 0,5%<M3b ≤5,0%	rientro nella classe precedente in 2 anni
			D	M3a ≤0,005% M3b >5,0%	rientro nella classe precedente in 2 anni
			E	M3a >0,005%	rientro nella classe precedente in 2 anni

Tavola 5.bis - Macro-indicatore sulla qualità dell'acqua erogata a partire dall'anno di valutazione 2024

ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivi
M3	M3a - Incidenza ordinanze di non potabilità [%]	RES	A	M3a ≤ 0,001% M3b ≤ 1,0% M3c ≤ 0,04%	mantenimento
	M3b - Tasso campioni non conformi [%]		B	M3a ≤ 0,005% M3b ≤ 1,0%	-4% di M3b annuo
	M3c - Tasso parametri non conformi [%]		C	M3a ≤ 0,005% 1,0% < M3b ≤ 5,0%	-6% di M3b annuo
			D	M3a ≤ 0,005% M3b > 5,0%	-8% di M3b annuo
			E	M3a > 0,005%	-10% di M3b annuo

1.17 All'articolo 10, comma 5, della RQTI, dopo la parola “dove:” è introdotta la seguente modifica alla grandezza “ $U_{WSP_real}^a$ ”:

“ $U_{WSP_real}^a$ - rappresenta il numero di utenti - ovvero il numero di utenti indiretti sottesi, nel caso di utenze condominiali - serviti da sistemi di fornitura idropotabile per i quali è stata effettuata una valutazione e gestione del rischio attraverso l'elaborazione del PSA (o WSP) dei medesimi sistemi e, a partire dall'applicazione del d.lgs. 18/2023, inoltrata la successiva richiesta di approvazione al CeNSiA entro la data del 31 dicembre dell'anno a [-];”.

1.18 Dopo l'articolo 10, comma 6, della RQTI, è aggiunto il seguente:

“10.7 A partire dall'anno di valutazione 2024, per il successivo anno (a + 1), l'obiettivo dell'indicatore M3 è esplicitato come segue:

$$\overline{M3b}^{a+1} \leq M3b^a \cdot (1 - \sigma_{M3}^{a+1})$$

dove:

- σ_{M3}^{a+1} rappresenta l'obiettivo per l'anno (a + 1), identificato dalla relativa classe di appartenenza di cui alla Tavola 5.bis.”

1.19 All'articolo 11, comma 3, della RQTI, la parola “Per” è sostituita dalle seguenti parole:

“Fino all'anno di valutazione 2023, per”.

1.20 All'articolo 12, comma 1, della RQTI, dopo le parole “d.lgs. 31/2001 e s.m.i.” sono aggiunte le seguenti parole:

“e, a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. 18/2023, un superamento dei limiti stabiliti nell'Allegato I del medesimo decreto,”.

1.21 All'articolo 12, comma 2, della RQTI sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "all'Allegato I, Parte A e/o B e/o C" sono aggiunte le seguenti parole:

"del d.lgs. 31/2001 e, a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. 18/2023, il superamento dei limiti stabiliti nell'Allegato I, Parte A e/o B e/o C e/o D del medesimo decreto";

b) dopo le parole "eventuali impianti di potabilizzazione" sono aggiunte le seguenti parole:

"• si specifica che:

i. il prelievo di una o più porzioni di acqua, in un determinato punto di campionamento, in una certa data, è da considerarsi come unico campione indipendentemente dal numero di rapporti di prova registrati ovvero dal numero di contenitori (prelievi) utilizzati secondo le metodiche di campionamento;

ii. tra i campioni che presentano non conformità, sono da includere anche quelli a cui sono associati provvedimenti di divieto o limitazione dell'uso della risorsa emanati dalle autorità competenti, anche nei casi in cui il gestore idrico non abbia rilevato criticità; al fine di evitare doppi conteggi, la medesima non conformità - rilevata dalla Autorità sanitaria e dal gestore subito a valle della comunicazione di inadeguatezza - va inclusa una sola volta per ciascun evento;

iii. possono essere esclusi dalla consuntivazione dell'indicatore i soli ricampionamenti di controllo effettuati in sequenza ravvicinata (entro un intervallo massimo di 3 giorni) a seguito di una non conformità fino al rientro della non conformità stessa, mentre vanno conteggiate tutte le altre casistiche di non rispetto dei parametri;

iv. tra i campioni da considerare vi sono anche quelli eseguiti presso le cosiddette "casette dell'acqua" in gestione;

v. a partire dall'anno 2025 i certificati di analisi dovranno contenere l'esplicitazione testuale dell'eventuale superamento dei limiti per ciascun parametro interessato."

1.22 All'articolo 12, comma 3, della RQTI, la parola "Per" è sostituita dalle seguenti parole:

"Fino all'anno di valutazione 2023, per"

1.23 L'articolo 13, comma 1, della RQTI, è sostituito dal seguente:

“13.1 Il tasso di parametri da controlli interni non conformi (indicatore M3c) è determinato come numero di parametri non conformi - all’Allegato I, Parte A e/o B e/o C del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. e, a partire dall’entrata in vigore del d.lgs. 18/2023, con superamento dei limiti stabiliti nell’Allegato I, Parte A e/o B e/o C e/o D del medesimo decreto - nei campioni di acqua analizzati nell’anno dal gestore nell’ambito dei controlli interni, effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione, rapportato al numero complessivo di parametri analizzati nell’anno dal gestore nell’ambito dei detti controlli interni”.

1.24 All’articolo 13, comma 2, della RQTI sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo bullet è sostituito dal seguente:

“• $P_{ACQ-pnc}^a$: rappresenta il numero di parametri non conformi - all’Allegato I, Parte A e/o B e/o C del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. e, a partire dall’entrata in vigore del d.lgs. 18/2023, con superamento dei limiti stabiliti nell’Allegato I, Parte A e/o B e/o C e/o D del medesimo decreto - in tutti i campioni di acqua prelevati nell’anno a dal gestore nell’ambito dei controlli interni effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione [-]”.

b) dopo le parole “eventuali impianti di potabilizzazione” sono aggiunte le seguenti parole:

“• si specifica che:

i. tra i parametri che presentano non conformità, sono da includere anche quelli a cui sono associati provvedimenti di divieto o limitazione dell’uso della risorsa emanati dalle autorità competenti, anche nei casi in cui il gestore idrico non abbia rilevato criticità; al fine di evitare doppi conteggi, la medesima non conformità - rilevata dalla Autorità sanitaria e dal gestore subito a valle della comunicazione di inadeguatezza - va inclusa una sola volta per ciascun evento;

ii. devono essere conteggiati tutti i parametri presenti nel d.lgs. 31/2001 e s.m.i., e, a partire dall’entrata in vigore del d.lgs. 18/2023 tutti i parametri presenti nell’Allegato I del medesimo decreto, inclusi quelli ai quali è associato un limite qualitativo; per i parametri “antiparassitari” e “PFAS” occorre riferirsi al parametro totale e al rispettivo valore di parametro associato; per il parametro “batteri coliformi” si fa riferimento a quanto precisato nel capo “note” della tabella C1 dell’Allegato I al d.lgs. 18/2023;

iii. l’adozione delle nuove disposizioni previste dal d.lgs. 18/2023 segue le tempistiche definite dal medesimo decreto; è fatta salva la possibilità di includere, fin da subito, i campioni svolti e le eventuali relative non conformità per i nuovi parametri la cui implementazione è prevista

obbligatoriamente a partire dal 2026, laddove un gestore sia già in grado di svolgere tali determinazioni secondo i criteri dettati dal decreto.”.

1.25 All’articolo 13, comma 3, della RQTI, la parola “Per” è sostituita dalle seguenti parole:

“Fino all’anno di valutazione 2023, per”.

1.26 L’articolo 14, comma 3, della RQTI è sostituito dal seguente:

“14.3 Le classi di appartenenza e gli obiettivi di miglioramento/mantenimento stabiliti per il macro-indicatore M4 sono riportati nelle successive Tavola 6 e Tavola 6.bis.

Tavola 6 – Macro-indicatore sull’adeguatezza del sistema fognario fino all’anno di valutazione 2023

ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivi
M4	M4a Frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura (n/100 km)	ENV	A	M4a <1 M4b = 0 M4c ≤ 10%	mantenimento
			B	M4a <1 M4b = 0 M4c > 10%	- 5% M4c annuo
	C		M4a <1 M4b ≤ 20%	- 7% M4b annuo	
	D		M4a <1 M4b > 20%	- 10% M4b annuo	
	M4c Controllo degli scaricatori di piena (% non controllati)		E	M4a ≥ 1	- 10% M4a annuo

Tavola 6.bis – Macro-indicatore sull’adeguatezza del sistema fognario a partire dall’anno di valutazione 2024

ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivi
M4	M4a Frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura (n/100 km)	ENV	A	M4a <1 M4b = 0 M4c ≤ 10%	mantenimento
			B	1 ≤ M4a <5 M4b = 0 M4c > 10%	- 5% M4c annuo
	C		1 ≤ M4a <5 M4b ≤ 20%	- 7% M4b annuo	
	D		1 ≤ M4a <5 M4b > 20%	- 10% M4b annuo	
	E		M4a ≥ 5	- 10% M4a annuo	
	M4b Adeguatezza normativa degli scaricatori di piena (% non adeguati)				
	M4c Controllo degli scaricatori di piena (% non controllati)				

1.27 Dopo l’articolo 14, comma 5, della RQTI è aggiunto il seguente comma:

“14.6 A partire dall’anno di valutazione 2024, sono esclusi dalle premialità previste dal meccanismo di incentivazione per il macro-indicatore M4 i gestori che non rispettano, contemporaneamente, le seguenti condizionalità minime:

- *gestione di almeno uno scaricatore di piena (numero assoluto);*
- *gestione di almeno 0,010 scaricatori di piena per kmq di superficie servita da rete fognaria.”.*

1.28 All’articolo 15 della RQTI sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 15.1, le parole “comma 1.1 dell’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR (MTI-2)” sono sostituite dalle seguenti parole: *“metodo tariffario pro tempore vigente”;*
- b) al comma 15.2, dopo le parole “Tavola 6” sono aggiunte le seguenti parole: *“e nella Tavola 6.bis”;*
- c) al comma 15.2, dopo l’ultimo bullet sono aggiunte le seguenti parole:
 - *per l’individuazione di un allagamento (da fognatura mista o bianca) o di uno sversamento da fognatura nera occorre far riferimento alle chiamate al pronto intervento, nonché alle segnalazioni pervenute da altri canali quali i sistemi di telecontrollo, le segnalazioni interne del gestore o gli avvisi da parte di altri soggetti (anche diversi dagli utenti finali) mediante canali di comunicazione differenti, che devono anch’essi essere opportunamente registrati; possono essere esclusi dalla consuntivazione – seppur registrati – i soli allagamenti/ sversamenti occorsi su reti interne di utenza”;*

- d) al comma 15.3, dopo le parole “Tavola 6” sono aggiunte le seguenti parole:
“*e della Tavola 6.bis*”.

1.29 All’articolo 16 della RQTI sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 16.1, lettera a), dopo le parole “specifici regolamenti regionali” sono aggiunte le seguenti parole: “*, secondo le scadenze di attuazione previste dai medesimi*”;

- b) al comma 16.1, lettera b), le parole “non risultano dotati delle predisposizioni necessarie a trattenere i solidi sospesi, ove previsto dalle vigenti disposizioni contenute nei Piani di Tutela delle Acque di riferimento o da specifici regolamenti regionali” sono sostituite dalle seguenti parole:

“nei casi in cui non siano ancora state localmente emanate disposizioni in merito alla corretta attivazione degli scaricatori di piena, l’adeguatezza normativa va valutata in relazione a una portata di inizio sfioro di almeno 3 volte superiore alla portata media di tempo asciutto.”;

- c) al comma 16.2, dopo le parole “Tavola 6” sono aggiunte le seguenti parole: “*e nella Tavola 6.bis*”;

- d) al comma 16.2, dopo le parole “come specificato al comma 16.1” sono eliminate le seguenti parole:

“; nel caso in cui nell’ATO di riferimento siano vigenti disposizioni riconducibili ad entrambe le lettere a) e b) del citato comma, si considerano ai fini della costruzione dell’indicatore i soli scaricatori adeguati ad entrambe le disposizioni”;

- e) al comma 16.3, dopo le parole “Tavola 6” sono aggiunte le seguenti parole: “*e della Tavola 6.bis*”.

1.30 All’articolo 17 della RQTI sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 17.2, dopo le parole “Tavola 6” sono aggiunte le seguenti parole: “*e nella Tavola 6.bis*”;

- b) al comma 17.3, dopo le parole “Tavola 6” sono aggiunte le seguenti parole: “*e della Tavola 6.bis*”.

1.31 L’articolo 18, comma 3, della RQTI è sostituito dal seguente:

“18.3 Le classi di appartenenza e i relativi obiettivi annuali di miglioramento/mantenimento stabiliti per il macro-indicatore M5 sono riportati nelle seguenti Tavola 7 e Tavola 7.bis.”

Tavola 7– Macro-indicatore M5 per lo smaltimento fanghi in discarica fino all’anno di valutazione 2023

ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivo
M5	Smaltimento fanghi in discarica [%]	ENV	A	$M5 < 15\%$	mantenimento
			B	$15\% \leq M5 < 30\%$ e $\% SS_{tot} \geq 30\%$ della massa di fango complessivamente prodotta	-1% di $MF_{tq, disc}$ annuo
			C	$15\% \leq M5 < 30\%$ e $\% SS_{tot} < 30\%$ della massa di fango complessivamente prodotta	-3% di $MF_{tq, disc}$ annuo
			D	$M5 \geq 30\%$	-5% di $MF_{tq, disc}$ annuo

Tavola 7.bis – Macro-indicatore M5 per lo smaltimento fanghi in discarica a partire dall’anno di valutazione 2024

ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivo
M5	Smaltimento fanghi in discarica [%]	ENV	A	$M5 \leq 3\%$	mantenimento
			B	$3\% < M5 \leq 10\%$	-1% di $MF_{tq, disc}$ annuo
			C	$10\% < M5 \leq 20\%$	-2% di $MF_{tq, disc}$ annuo
			D	$20\% < M5 \leq 30\%$	-3% di $MF_{tq, disc}$ annuo
			E	$M5 > 30\%$	-5% di $MF_{tq, disc}$ annuo

1.32 All’articolo 18, comma 4, della RQTI, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola “dove:” è riportata la seguente definizione:

“• *imp* : indice che identifica il generico impianto di depurazione in servizio al 31 dicembre dell’anno a nell’ATO in cui opera il gestore, in uscita dal quale vi sono quantitativi di fango avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento al termine della filiera depurativa del gestore medesimo; gli impianti “intermedi”, ossia quelli che producono quantità di fango che vengono recapitate in altri impianti del medesimo gestore, non concorrono alla consuntivazione del macro-indicatore, ferme restando le disposizioni in ordine all’obbligo di registrazione dei medesimi ai sensi dell’art. 36 della RQTI;”

b) il quarto bullet è sostituito dal seguente:

“• fino al fino all'anno di valutazione 2023, si intendono smaltiti in discarica i fanghi identificati con i codici D1 e D5 che individuano le operazioni di smaltimento in discarica ai sensi dell'allegato B, alla Parte IV, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché i fanghi identificati con i codici D13, D14, D15 per la quota parte smaltita in discarica; nel caso in cui la quota parte dei fanghi identificati dai codici D13, D14, D15 smaltita in discarica non sia conosciuta, l'intero ammontare deve essere considerato ai fini del calcolo di $\sum_{imp=1}^N SS_{disc,imp}^a$; a partire dall'anno di valutazione 2024, si intendono smaltiti in discarica i fanghi identificati con i codici D che individuano le operazioni di smaltimento in discarica ai sensi dell'allegato B, alla Parte IV, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;”.

1.33 All'articolo 18, comma 5, dopo le parole “Tavola 7” sono aggiunte le seguenti parole: “e nella Tavola 7.bis”.

1.34 L'articolo 18, comma 10, è sostituito dal seguente:

“18.10 La grandezza $\%SS_{tot}$, denominata “Percentuale di sostanza secca mediamente contenuta nel quantitativo di fanghi complessivamente prodotto”, è definita nella formula seguente, in riferimento al generico anno a: [omissis]”.

1.35 All'articolo 18, comma 11, dopo le parole “Tavola 7” sono aggiunte le seguenti parole: “e Tavola 7.bis”.

1.36 Dopo l'articolo 18, comma 13, sono aggiunti i seguenti commi:

“18.14 A partire dall'anno di valutazione 2024, in funzione delle risultanze per l'anno a, il relativo posizionamento dei gestori all'interno delle classi tiene conto, oltre che degli indicatori G5.1^a e G5.2^a di cui al comma 18.7, dei seguenti indicatori correlati alla promozione dell'economia circolare nella gestione del servizio idrico integrato:

- “Indicatore di neutralità energetica degli impianti di depurazione” (G5.4^a), espresso come:

$$G5.4^a = \min \left\{ 100; \frac{(2,42 * EE_{prel}^a + 0,292 * Gas_{prel}^a)}{(2,42 * EE_{prod}^a + 1,5 * ET_{prod}^a + 0,292 * Gas_{prod}^a)} \right\}$$

dove:

- EE_{prel}^a è il prelievo di energia elettrica da reti pubbliche fatturato per il servizio di depurazione, espresso in MWh elettrici;

- Gas_{prel}^a è il prelievo da reti pubbliche di gas naturale fatturato per i consumi dell'impianto di depurazione, espresso in GJ;
- EE_{prod}^a è l'energia elettrica prodotta, nell'area dell'impianto di depurazione da fonti rinnovabili - compreso il biogas prodotto nell'impianto medesimo - o da processi di pirolisi o incenerimento con impiego di fanghi di depurazione, espressa in MWh elettrici;
- ET_{prod}^a è l'energia termica prodotta, nell'area dell'impianto di depurazione, utilizzando processi di pirolisi o incenerimento con impiego dei fanghi di depurazione o del biogas prodotto nell'impianto medesimo, espressa in MWh termici;
- Gas_{prod}^a è il biometano prodotto negli impianti di depurazione e avviato a operazioni di recupero energetico, anche mediante immissione in una rete di gas naturale, al netto di quello utilizzato per la produzione di energia elettrica e termica e già contabilizzato in EE_{prod}^a o ET_{prod}^a , espresso in GJ.

- “Recupero di materia dagli impianti di depurazione” ($G5.5^a$), espresso come:

$$G5.5^a = \frac{M_{rec}^a}{W_{DEP}^a}$$

dove:

- M_{rec}^a è il quantitativo (g) di azoto, fosforo e/o altri elementi/composti valorizzati sul mercato (escludendo sabbie e grigliati), recuperato dai processi di depurazione;
- W_{DEP}^a è il volume totale dei reflui depurati in uscita dagli impianti di depurazione nei quali sono attivi processi di recupero dei citati materiali (mc).”

18.15 Ai fini dell'associazione con i costi ambientali e della risorsa, in coerenza con quanto previsto all'art. 9 della direttiva quadro 2000/60/CE, gli indicatori $G5.4^a$ e $G5.5^a$ definiti al precedente comma 18.14, sono classificati nella categoria tariffaria “ENV”.”.

1.37 L'articolo 19, comma 3, è sostituito dal seguente:

“19.3 Ai fini della determinazione del macro-indicatore M6:

- a) la valutazione puntuale di superamento dei limiti di emissione si intende effettuata con riferimento alle concentrazioni limitatamente ai soli parametri presenti nella tabella 1 e, con riferimento agli impianti di trattamento di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, nella tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (BOD5, COD, solidi sospesi, azoto totale e fosforo totale); a partire dall'anno di valutazione 2024, per gli impianti recapitanti in aree diverse da quelle sensibili, i parametri da prendere a riferimento sono BOD5, COD, solidi

- sospesi, fosforo totale e le forme azotate individuate nella tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i (azoto ammoniacale, come NH₄, azoto nitroso e nitrico, come N);*
- b) i limiti di concentrazione per tali parametri rispetto a cui valutare puntualmente l'assenza di superamento nei campioni sono quelli più restrittivi tra le eventuali prescrizioni ulteriori incluse nei rispettivi atti di autorizzazione allo scarico o adottate nei Piani di Tutela delle Acque o in specifici regolamenti regionali e i valori delle citate tabelle 1 e 2 (per gli impianti recapitanti in aree sensibili), o delle tabelle 1 e 3-quarta colonna (per gli altri impianti, a partire dall'anno di valutazione 2024); a partire dall'anno di valutazione 2024, sono fatte salve eventuali deroghe, per il solo periodo irriguo, per i gestori che praticano il riutilizzo dei reflui depurati a fini agricoli, sulla base dei limiti imposti dalle autorità preposte;*
 - c) nel caso di impianto di trattamento di acque reflue urbane recapitante in aree sensibili, soggetto al rispetto della tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., si considera il valore di emissione espresso in termini di concentrazione di norma per entrambi i parametri azoto totale e fosforo totale, ovvero per uno solo di essi qualora lo preveda la specifica autorizzazione allo scarico, con conseguente applicazione – per il restante parametro e a partire dall'anno di valutazione 2024 - dei limiti previsti per le aree non sensibili;*
 - d) nel caso di impianto di depurazione recapitante su suolo, si intendono i limiti della tabella 4 del medesimo Allegato 5, con riferimento solo ai medesimi parametri delle tabelle 1 e 2;*
 - e) in generale, per la misurazione dei parametri inquinanti, valgono la disciplina e i criteri descritti in tale Allegato, in particolare, per la verifica di assenza di superamento dei limiti di concentrazione indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 occorre considerare campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore;*
 - f) a partire dal 1° gennaio 2024 e ai soli fini dell'ammissione alle premialità del meccanismo incentivante, per gli impianti recapitanti in aree diverse da quelle sensibili, i parametri di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 sopra citati devono essere rilevati secondo la seguente frequenza minima di controllo:*

Potenzialità impianto	Numero controlli
<i>Da 2.000 a 9.999 AE</i>	<i>1 volta l'anno</i>
<i>Da 10.000 a 49.999 AE</i>	<i>3 volte l'anno</i>
<i>Oltre 49.999 AE</i>	<i>6 volte l'anno</i>

1.38 L'articolo 19, comma 4, della RQTI è sostituito dal seguente:

“19.4 Le classi di appartenenza e gli obiettivi di miglioramento/mantenimento stabiliti per il macro-indicatore M6 sono riportati nelle successive Tavola 8 e Tavola 8.bis.

Tavola 8– Macro-indicatore M6 per la qualità dell'acqua depurata fino all'anno di valutazione 2023

ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivo
M6	Tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata [%]	ENV	A	$M6 < 1\%$	mantenimento
			B	$1\% \leq M6 < 5\%$	-10% di M6 annuo
			C	$5\% \leq M6 < 10\%$	-15% di M6 annuo
			D	$M6 \geq 10\%$	-20% di M6 annuo

Tavola 8.bis – Macro-indicatore M6 per la qualità dell'acqua depurata a partire dall'anno di valutazione 2024

ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivo
M6	Tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata [%]	ENV	A	$M6 < 1\%$	mantenimento
			B	$1\% \leq M6 < 5\%$	-6% di M6 annuo
			C	$5\% \leq M6 < 10\%$	-10% di M6 annuo
			D	$10\% \leq M6 < 15\%$	-15% di M6 annuo
			E	$M6 \geq 15\%$	-20% di M6 annuo

1.39 All'articolo 19, comma 5, della RQTI, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo bullet, dopo le parole “uno o più limiti delle tabelle” sono aggiunte le seguenti parole:

“1, 2 e 3 (quarta colonna, a partire dall'anno di valutazione 2024)”;

b) dopo il quarto bullet è aggiunto il seguente:

“• si precisa che, a partire dall’anno 2025, i certificati di analisi dovranno contenere l’esplicitazione testuale dell’eventuale superamento dei limiti per ciascun parametro interessato.”.

1.40 All’articolo 19, comma 6, della RQTI, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo bullet è sostituito dal seguente:

“• dal valore assunto nel medesimo anno a dall’indicatore denominato “Qualità dell’acqua depurata – esteso” determinato come tasso percentuale (arrotondato a tre cifre significative) di campioni caratterizzati da superamento in relazione anche ai limiti di emissione indicati nella tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (laddove non già valutati ai sensi della grandezza $C_{imp,DEP-cnc}^a$ con limiti più restrittivi, a partire dall’anno di valutazione 2024), limitatamente ai parametri inquinanti inclusi nelle rispettive autorizzazioni allo scarico e sottoposti a controllo da parte dell’Autorità competente e ad autocontrollo, in aggiunta ai parametri da valutare ai fini della determinazione della grandezza, considerando generalmente campioni medi ponderati nell’arco di 24 ore, ove valgono i limiti della tabella 4 del medesimo Allegato 5 nel caso di impianto di depurazione recapitante su suolo; qualora a nessun impianto di depurazione, in servizio al 31 dicembre dell’anno a nell’ATO in cui opera il gestore, si applichi alcun limite tra quelli indicati nella tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., al gestore viene attribuita ipso facto l’ultima posizione nella graduatoria secondaria;”;

b) dopo il terzo bullet è aggiunto il seguente:

“• a partire dall’anno di valutazione 2024, ancora in caso di parità, dal valore assunto nel medesimo anno dall’indicatore G6.4^a denominato “Acque reflue destinate al riutilizzo” espresso come rapporto tra il volume totale dei reflui depurati destinati al riutilizzo e il volume totale dei reflui depurati.”.

1.41 All’articolo 19, comma 8, della RQTI, dopo le parole “G6.2^a” sono aggiunte le seguenti parole:

“, G6.3^a e G6.4^a”

1.42 All’articolo 19, comma 9, della RQTI, dopo le parole “Tavola 8” sono aggiunte le seguenti parole: *“e Tavola 8.bis”.*

1.43 Dopo l’articolo 19, comma 9, della RQTI, è aggiunto il seguente comma:

“19.9 A partire dall’anno di valutazione 2024, sono esclusi dalle premialità previste dal meccanismo di incentivazione per il macro-indicatore M6 i gestori che non rispettano il numero minimo di campioni da svolgere, come identificato nella tabella dell’Allegato 5, Parte Terza del d.lgs. 152/2006 e

s.m.i. e relativa al numero minimo di autocontrolli in funzione della potenzialità di ciascun impianto, tenendo conto di quanto previsto dal comma 19.3, lettera f), in caso di impianti recapitanti in aree non sensibili.”.

1.44 All'articolo 21 della RQTI, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole “del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.” sono aggiunte le seguenti parole:

“ e, a partire dalla sua entrata in vigore, ai sensi del d.lgs. 18/2023;”;

b) al comma 1, lettera d), dopo le parole “del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.” sono aggiunte le seguenti parole:

“ e, a partire dalla sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 18/2023.”;

c) il comma 2, è sostituito dal seguente:

“21.2 Fino all'inserimento nel sistema informativo AnTeA delle informazioni sui programmi di controllo, ad opera delle regioni e province autonome, secondo quanto stabilito all'art. 12 del d.lgs. 18/2023, il numero minimo annuale di controlli interni eseguiti di cui al comma 21.1 punto sub d) è desumibile dall'atto di accordo eventualmente stipulato tra gestore e autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. ovvero dalla valutazione del rischio effettuata in conformità alla Parte C dell'Allegato 2 del medesimo d.lgs., se approvata dal Ministero della Salute. Nei casi in cui i punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni non siano stati concordati con l'autorità sanitaria locale o nazionale, il numero minimo di controlli è almeno pari a quello posto in carico all'autorità sanitaria locale, ovvero a quello dichiarato nell'ambito della raccolta dati per l'anno 2021.”;

d) il comma 3, è sostituito dal seguente:

“21.3 A seguito dell'inserimento nel sistema informativo AnTeA delle informazioni sui programmi di controllo, ad opera delle regioni e province autonome, secondo quanto stabilito all'art. 12 del d.lgs. 18/2023, il numero minimo annuale di controlli interni eseguiti di cui al comma 21.1 punto sub d) è desumibile dai medesimi programmi di controllo, volto alla verifica di conformità, purché almeno pari a quello indicato nella Tabella 1 dell'Allegato II del d.lgs. 18/2023.”.

1.45 La lettera c) del comma 23.1 della RQTI è sostituita dalla seguente:

“c) coerenza con il Programma degli Interventi, come aggiornato ai sensi del metodo tariffario pro tempore vigente, sulla base di confronti tra dati logicamente correlati, nonché, ove applicabile, con reclami e segnalazioni presentate dalle utenze;”.

1.46 Al comma 24.3 della RQTI, dopo le parole “deliberazione 918/2017/R/IDR”, sono aggiunte le parole “, e successivamente da quanto previsto in proposito dal metodo pro tempore vigente”.

1.47 Dopo il comma 24.6 della RQTI è aggiunto il seguente:

“24.7A partire dal 2026, sono, infine, esclusi dall’aggiornamento tariffario i gestori per i quali si rinvergono ritardi e carenze nell’implementazione dei piani - in precedenza comunicati all’Autorità - per il superamento dell’eventuale mancanza dei pertinenti prerequisiti, ai sensi del comma 9.7 della deliberazione 639/2023/R/IDR.”.

1.48 Al comma 25.2 della RQTI, dopo le parole “due anni precedenti” sono aggiunte le parole “e, a partire dal 2022, sulla base delle performance realizzate cumulativamente al termine di ciascun biennio di valutazione precedente”.

1.49 Al comma 26.4 della RQTI, le parole “l’Autorità elabora, con riferimento ad ogni annualità” sono sostituite da “l’Autorità elabora, con cadenza biennale,”.

1.50 Il comma 27.1 della RQTI è sostituito dal seguente:

“27.1 Ai fini dell’applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione) costituiscono elementi di valutazione il livello nell’anno base a e nell’anno finale del biennio di valutazione (a+2) dei macro-indicatori:

- *per la mitigazione delle criticità legate al Climate Change: M0 – “Resilienza idrica”, a partire dal biennio di valutazione 2024-2025, come definito al Titolo 2-bis;*
- *per il servizio di acquedotto: M1 “Perdite idriche”, M2 “Interruzioni del servizio”, non utilizzabile per la valutazione delle performance nel primo biennio, ed M3 “Qualità dell’acqua erogata”, come definiti rispettivamente ai commi 7.2, 8.2, 9.5, 11.2, 12.2 e 13.2;*
- *per il servizio di fognatura: M4 “Adeguatezza del sistema fognario”, come definito ai commi 15.2, 16.2 e 17.2;*
- *per il servizio di depurazione: M5 “Smaltimento fanghi in discarica” ed M6 “Qualità dell’acqua depurata”, come definiti rispettivamente ai commi 18.4 e 19.5.”*

1.51 Il comma 27.2 della RQTI è sostituito dal seguente:

“ 27.2 Con riferimento agli Stadi III, IV e V, costituiscono elementi di valutazione ai fini dell’attribuzione di punteggio e della formazione delle graduatorie, oltre ai livelli dei macro-indicatori, anche i valori assunti nell’anno finale del biennio di valutazione dai seguenti indicatori aggiuntivi:

- *“Disponibilità di picco” (G0.1^a) e “Differenziazione delle fonti di approvvigionamento” (G0.2^a), come definiti al comma 5-bis.6, per il macro-indicatore M0, a partire dall’anno di valutazione 2026;*
- *gli indicatori prestazionali relativi alla quota dei volumi misurati (G1.1^a_{ut} e G1.1^a_{proc}), come definiti al comma 6.5, per il macro-indicatore M1;*
- *“Disponibilità di risorse idriche” (G2.1^a) fino all’anno di valutazione 2023, e “Peso delle interruzioni non programmate sul totale delle interruzioni” (G2.1^a_{new}) a partire dall’anno di valutazione 2024, come definiti al comma 9.8, per il macro-indicatore M2;*
- *“Numerosità dei campioni analizzati” (G3.1^a) e “Applicazione del modello Water Safety Plan (WSP)” (G3.2^a), come definiti al comma 10.4, per il macro-indicatore M3;*
- *“Rotture annue di fognatura per chilometro di rete ispezionata” (G4.1^a), come definito al comma 14.4, per il macro-indicatore M4;*
- *“Assenza di agglomerati inclusi nelle procedure di infrazione non ancora giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea” (G5.1^a), “Copertura del servizio di depurazione rispetto all’utenza servita dall’acquedotto” (G5.2^a), “Indicatore di neutralità energetica degli impianti di depurazione” (G5.4^a) e “Recupero di materia dagli impianti di depurazione” (G5.5^a), come definiti al comma 18.7 e seguenti, per il macro-indicatore M5;*
- *“Qualità dell’acqua depurata - esteso” anche con riferimento ai parametri della tabella 3 (G6.1^a), “Numerosità dei campionamenti eseguiti” (G6.2^a), “Tasso di parametri risultati oltre i limiti” (G6.3^a) e “Acque reflue destinate al riutilizzo” (G6.4) a partire dall’anno di valutazione 2024, come definiti al comma 19.6 e seguenti, per il macro-indicatore M6.”*

1.52 Al comma 27.3 della RQTI, le parole *“TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution)*, avente ad oggetto i livelli in ciascun anno *a* e *(a + 1)* dei macro-indicatori” sono sostituite da *“TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution)*, avente ad oggetto i livelli nell’anno finale del biennio di valutazione dei macro-indicatori”.

1.53 Il comma 27.4 della RQTI è sostituito dal seguente:

“27.4 Con riferimento alle annualità $a = \{2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023\}$ di applicazione della regolazione della qualità tecnica, si utilizzano i pesi per macro-indicatore λ_m , di cui alle seguenti Tavola 10 e Tavola 10bis, da applicare nelle valutazioni delle performance per gli stadi I, II e V, e i pesi per classe di appartenenza di cui alla seguente Tavola 11, da applicare nelle valutazioni delle performance per lo stadio IV e, in analogia, di quelle per lo stadio III. A decorrere dal 2024, si utilizzano i pesi di cui alla Tavola 10ter e alla Tavola 11bis.

Tavola 10 - Pesi per macro-indicatore per il biennio 2018-2019

Macro-indicatori	λ_m (%)
M1	35,4%
M2*	0,0%
M3	14,6%
M4	20,8%
M5	10,4%
M6	18,8%

*la valutazione del macro-indicatore è rinviata ai sensi del comma 9.7.

Tavola 10bis – Pesi per macro-indicatore a decorrere dal biennio di valutazione 2020-2021

Macro-indicatori	λ_m (%)
M1	30,4%
M2	14,1%
M3	10,2%
M4	16,0%
M5	9,4%
M6	19,9%

Tavola 10ter – Pesi per macro-indicatore a decorrere dal biennio di valutazione 2024-2025

Macro-indicatori	λ_m (%)
M0	5,1%
M1	28,9%
M2	13,3%
M3	9,7%
M4	15,2%
M5	8,9%
M6	18,9%

Tavola 11 - Pesi per classe di appartenenza fino al biennio di valutazione 2022-2023 (%)

		Classi				
		A	B	C	D	E
Macro-indicatori	M1		15%	20%	28%	37%
	M2*		40%	60%		
	M3		15%	20%	28%	37%
	M4		15%	20%	28%	37%
	M5		20%	30%	50%	
	M6		20%	30%	50%	

*la valutazione del macro-indicatore è rinviata ai sensi del comma 9.7.

Tavola 11bis - Pesi per classe di appartenenza a decorrere dal biennio di valutazione 2024-2025

Macro-indicatori	Classi				
	A	B	C	D	E
Tutti	-	15%	20%	28%	37%

1.54 Il terzo bullet del comma 28.3 della RQTI è sostituito dal seguente:

“ λ_m è il peso attribuito a ciascun macro-indicatore m di cui alle Tavole 10, 10bis e 10ter del comma 27.4.”.

1.55 Dopo il comma 28.5 della RQTI, è inserito il seguente comma:

“28.6 A partire dall’anno di valutazione 2024, l’ammontare massimo della premialità da attribuire a ciascun gestore i al termine del biennio in valutazione è quantificato come segue:

$$Premio_{QT,tot,i}^a = \min \left[(15\% * VRG_i^a); (Premio_{base,i}^a + Premio_{avanzato,i}^a) \right]$$

dove:

$Premio_{base,i}^a$ e $Premio_{avanzato,i}^a$ sono la sommatoria per ogni macro-indicatore dei premi relativi, rispettivamente, agli Stadi base I e II e agli Stadi avanzati e di eccellenza III, IV e V, determinati ai sensi dei commi 28.2, 28.3 e 28.4.”.

1.56 Al comma 29.2 della RQTI sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole “Per ogni stadio $S = \{I, II\}$, per ciascun anno a ” sono sostituite da “Per ogni stadio $S = \{I, II\}$, al termine del biennio in valutazione,”;

- b) al quarto bullet, dopo le parole “componente di cui all’art. 23-bis del MTI-2” sono aggiunte le seguenti parole “- *come aggiornata ai sensi del metodo tariffario pro tempore vigente* -”.
- 1.57 Al comma 29.3 della RQTI, le parole “Per ogni stadio $S = \{III, IV\}$, per ciascun anno a ” sono sostituite da “*Per ogni stadio $S = \{III, IV\}$, al termine del biennio in valutazione,*”.
- 1.58 Al comma 29.4 della RQTI sono apportate le seguenti modifiche:
- a) le parole “L’ammontare massimo della penalità da decurtare (o far accantonare) a ciascun gestore per ciascun anno a ” sono sostituite da “*L’ammontare massimo della penalità da decurtare (o far accantonare) a ciascun gestore al termine del biennio in valutazione*”;
- b) al primo bullet, le parole “di cui all’art. 23-bis del MTI-2” sono integrate da “- *come aggiornata ai sensi del metodo tariffario pro tempore vigente* -”.
- 1.59 Il comma 30.2 della RQTI è integrato con la seguente frase:
- “Si chiarisce che la Raccolta dati predisposta dall’Autorità costituisce anche lo strumento per ottemperare agli obblighi di comunicazione previsti al Titolo 3 dell’Allegato A alla deliberazione 218/2016/R/IDR (TIMSII) come successivamente integrata.”*
- 1.60 Al comma 31.2 della RQTI, dopo le parole “e mantenere aggiornato un registro separato per ognuno dei macro-indicatori”, viene aggiunto “ $M0$ ”.
- 1.61 Dopo il comma 31.9 della RQTI, viene aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 31-bis

Registrazione dati sulla resilienza idrica

31-bis.1 In relazione al macro-indicatore $M0$, si prevede l’obbligo di registrazione dei dati mediante quattro sotto-registri separati, relativi rispettivamente ai punti di prelievo e ai consumi - entrambi suddivisi in funzione della destinazione d’uso (servizio idrico integrato oppure diverso dal servizio idrico integrato) - utilizzati ai fini della determinazione del medesimo macro-indicatore.

31-bis.2 I dati oggetto di obbligo di registrazione relativi ai punti di prelievo riconducibili al SII, per ciascun anno a , sono i seguenti:

- a) *numero identificativo del punto;*

- b) ubicazione (Comune);
- c) indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche;
- d) punto di importazione di acqua da altri sistemi idrici (SI/NO);
- e) provenienza volumi (falda, invaso, corpo idrico superficiale, dissalazione, riuso);
- f) matricola misuratore, ove applicabile;
- g) tipologia misuratore (meccanico, elettromagnetico, ultrasuoni, altro);
- h) volume complessivo prelevato al punto (mc) riferito all'anno a;
- i) volume complessivo prelevabile, come desumibile dalla concessione d'uso relativa al punto (mc), riferito all'anno a;
- j) volume complessivo relativo al punto (mc) riferito all'anno a, utilizzato per il calcolo di M0a;
- k) estremi del documento attestante la concessione d'uso della fonte;
- l) ente che ha rilasciato la concessione all'uso;
- m) denominazione di eventuali soggetti terzi titolari di una concessione a prelevare con cui sono intrattenuti rapporti di partecipazione agli investimenti del medesimo;
- n) quota di volumi in concessione (mc) ricevuta dai soggetti terzi di cui al precedente punto m);
- o) se la provenienza dei volumi di cui al punto e) è il riuso, indicazione dell'impianto di depurazione da cui proviene il volume da riutilizzare;
- p) ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento.

31-bis.3 I dati oggetto di obbligo di registrazione relativi ai punti di prelievo per usi diversi dal SII, per ciascun anno a, saranno determinati a valle del processo di interlocuzione con tutti gli stakeholder, istituzionali e non istituzionali, ai sensi del precedente comma 5-quater.3.

31-bis.4 I dati oggetto di obbligo di registrazione relativi ai consumi riconducibili al SII, per ciascun anno a, sono raccolti nell'ambito dei registri previsti al successivo Articolo 32.

31-bis.5 I dati oggetto di obbligo di registrazione relativi ai consumi per usi diversi dal SII, per ciascun anno a, saranno determinati a valle del processo di interlocuzione con tutti gli stakeholder, istituzionali e non istituzionali, ai sensi del precedente comma 5-quater.3.”

1.62 Il comma 32.2 della RQTI è sostituito dal seguente:

“32.2 I dati oggetto di obbligo di registrazione relativi ai volumi di processo, per ogni punto dell'infrastruttura di acquedotto rilevante per il calcolo del macro-indicatore M1, per ciascun anno a, sono i seguenti:

- a) numero identificativo del punto;
- b) ubicazione (Comune);
- c) indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche;

- d) natura del punto (ingresso, uscita o interno al sistema di acquedotto);
- e) matricola misuratore;
- f) tipologia misuratore (meccanico, elettromagnetico, ultrasuoni, altro);
- g) provenienza dei volumi (laddove applicabile, ivi incluse le importazioni da altri soggetti);
- h) destinazione dei volumi (laddove applicabile, ivi incluse le esportazioni verso altri soggetti);
- i) misure rilevate (mc) con data (gg/mese/anno);
- j) ultima misura rilevata nell'anno (a-1);
- k) volume complessivo relativo al punto (mc) riferito all'anno (a-1);
- l) volume complessivo relativo al punto (mc) riferito all'anno a, utilizzato per il calcolo di MI (da compilare con riferimento al periodo 1 gennaio-31 dicembre dell'anno a);
- m) quota parte del volume di cui alla precedente lettera l) misurata (%) e quota parte stimata (%);
- n) volume di cui alla lettera l) da considerarsi misurato ai sensi del comma 20.2 (SI/NO);
- o) quota parte del volume di cui alla lettera l) rilevata con modalità di telelettura di tipo smart (%);
- p) ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento.”

1.63 Il comma 32.3 della RQTI è sostituito dal seguente:

“32.3 I dati oggetto di obbligo di registrazione, anche mediante l'utilizzo ed eventuale integrazione delle informazioni contenute in altri supporti informativi di cui al comma 31.3, relativi ai volumi di utenza rilevanti per il calcolo del macro-indicatore MI, per ogni utenza e per ciascun anno a, sono i seguenti:

- a) codice utente finale;
- b) dati identificativi del punto di consegna (codice misuratore, se presente);
- c) matricola misuratore;
- d) tipologia d'uso dell'utenza finale, come definita dal TICSI;
- e) misure validate da lettura o autolettura (mc), con date (gg/mese/anno);
- f) numero di misure validate (da lettura o autolettura) negli ultimi due anni (anno a e anno precedente);
- g) consumo misurato (SI/NO);
- h) consumo fatturato (SI/NO);
- i) ultima misura rilevata precedente al 1 gennaio dell'anno a;
- j) consumo complessivo dell'utenza riferito all'anno (a-1);
- k) consumo complessivo dell'utenza riferito all'anno a, utilizzato per il calcolo di MI (da compilare con riferimento al periodo 1 gennaio-31 dicembre dell'anno a);
- l) consumo di cui alla lettera k) da considerarsi misurato ai sensi del comma 20.2 (SI/NO);
- m) consumo medio annuo (Ca) valido per l'anno (a) (mc/anno);

- n) *quota parte del consumo di cui al punto k) rilevata con modalità di telelettura di tipo smart (%);*
- o) *ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento."*

1.64 Il comma 34.2 della RQTI è sostituito dal seguente:

"34.2 In relazione al macro-indicatore M3, per le componenti M3b ed M3c si prevede l'obbligo di registrazione dei seguenti dati, relativi ad ogni punto controllato nell'anno a nell'ambito dei controlli interni effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione:

- a) *codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza;*
- b) *località punto di campionamento (Comune);*
- c) *indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche;*
- d) *data (gg/mese/anno) campionamento;*
- e) *codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d);*
- f) *data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e);*
- g) *dati identificativi del laboratorio di analisi;*
- h) *laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO);*
- i) *campione con superamento dei limiti dell'Allegato I del d.lgs. 18/2023 (Parte A e/o B e/o C e/o D) (SI/NO);*
- j) *campione con superamento dei limiti dell'Allegato I del d.lgs. 18/2023, Parte A (SI/NO);*
- k) *campione con superamento dei limiti dell'Allegato I del d.lgs. 18/2023, Parte B (SI/NO);*
- l) *campione con superamento dei limiti dell'Allegato I del d.lgs. 18/2023, Parte C (SI/NO);*
- m) *campione con superamento dei limiti dell'Allegato I del d.lgs. 18/2023, Parte D (SI/NO);*
- n) *n. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e);*
- o) *elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.);*
- p) *n. parametri con superamento dei limiti dell'Allegato I del d.lgs. 18/2023 (Parte A e/o B e/o C e/o D) nel campione di cui alla lettera e);*
- q) *elenco parametri con superamento dei limiti nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.);*
- r) *di cui n. parametri con superamento dei limiti dell'Allegato I del d.lgs. 18/2023, Parte A;*
- s) *di cui n. parametri con superamento dei limiti dell'Allegato I del d.lgs. 18/2023, Parte B;*
- t) *di cui n. parametri con superamento dei limiti dell'Allegato I del d.lgs. 18/2023, Parte C;*

- u) di cui n. parametri con superamento dei limiti dell'Allegato I del d.lgs. 18/2023, Parte D;
- v) eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per rientrare nei limiti previsti;
- w) codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (fino all'operatività di AnTeA);
- x) eventuale codice rintracciabilità nell'ambito di AnTeA;
- y) ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento.”

1.65 Il comma 37.1 della RQTI è sostituito dal seguente:

“37.1 In relazione al macro-indicatore M6, si prevede l'obbligo di registrazione dei seguenti dati relativi ad ogni impianto di depurazione gestito di dimensione superiore ai 2.000 A.E. o 10.000 A.E. se recapitante in acque costiere, con riferimento all'anno a :

- a) codice identificativo impianto;
- b) località (Comune);
- c) indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche;
- d) potenzialità autorizzata dell'impianto (A.E.);
- e) tipologia impianto (primario, secondario, terziario, avanzato);
- f) carico trattato nell'anno precedente (A.E.);
- g) data (gg/mese/anno) campionamento;
- h) data (gg/mese/anno) analisi;
- i) dati identificativi del laboratorio di analisi;
- j) laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO);
- k) impianto soggetto a limiti della tabella 1 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.) (SI/NO);
- l) impianto soggetto a limiti della tabella 2 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.) (SI/NO);
- m) impianto soggetto a limiti della tabella 3 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.) (SI/NO);
- n) in caso di impianto soggetto a limiti della tabella 3 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.), elenco parametri inquinanti riportati nel rispettivo atto di autorizzazione allo scarico;
- o) impianto soggetto a limiti della tabella 4 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.) (SI/NO);
- p) in caso di impianto soggetto a limiti della tabella 4 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.), elenco parametri inquinanti riportati nel rispettivo atto di autorizzazione allo scarico;
- q) campione con superamento dei limiti di tabella 1 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.) (SI/NO);
- r) campione con superamento dei limiti di tabella 2 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.), se applicabile (SI/NO);

- s) *campione con superamento dei limiti di tabella 3 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.) (SÌ/NO);*
- t) *campione con superamento dei limiti di tabella 4 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.), se applicabile (SÌ/NO);*
- u) *numero ed elenco parametri analizzati;*
- v) *numero ed elenco parametri con superamento dei limiti di tabella 1 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.);*
- w) *numero ed elenco parametri con superamento dei limiti di tabella 2 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.), se applicabile;*
- x) *numero ed elenco parametri con superamento dei limiti di tabella 3 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.);*
- y) *numero ed elenco parametri con superamento dei limiti di tabella 4 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.), se applicabile;*
- z) *ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento."*